COMMISSIONE V

**BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI**

**9.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **AIARDI**

## INDICE

PAG.

**Disegno e proposta di legge** (Seguito della discussione e rinvio, con stralcio delle disposizioni del disegno di legge concernenti l'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC):

Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT e dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC (1845);

BALDASSI ed altri: Scioglimento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT (252) . . . . . 57

PRESIDENTE . . . . . 57, 58
BARTOLINI . . . . . 58
GARGANO MARIO . . . . . 58
REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali* . . . . . 58
SCALIA, *Relatore* . . . . . 58

**Disegno di legge** (Seguito della discussione e approvazione):

Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 (2028) . . . 63

PRESIDENTE . . . . . 63, 68, 69, 70, 71, 72
BASSI . . . . . 65, 69

PAG.

CORÀ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 63, 67, 68, 70, 71
MAZZOTTA, *Relatore* 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72
RIGA GRAZIA . . . . . 64, 65, 66, 69, 70

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 72

**La seduta comincia alle 11,50.**

TAMINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT e dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC (1845); e della proposta di legge dei deputati Baldassi ed altri: Scioglimento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT (252).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente

autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT e dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Baldassi ed altri: « Scioglimento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT ».

REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Signor Presidente, dato che non è ancora pervenuta la motivazione del parere della I Commissione affari costituzionali richiesta da questa Commissione in una precedente seduta, proporrei che si operasse lo stralcio dal provvedimento delle disposizioni relative all'Ente cinema. Nel caso che la Commissione accettasse tale proposta, sarebbe opportuno che la discussione sulle disposizioni stralciate fosse rinviata alla settimana prossima.

BARTOLINI. Concordo pienamente con quanto proposto dall'onorevole sottosegretario.

GARGANO MARIO. La richiesta avanzata dall'onorevole sottosegretario mi sembra quanto mai opportuna, anche perché lo stralcio delle disposizioni relative all'Ente cinema consentirebbe, per la parte rimanente, di attendere la definizione della riforma sanitaria, che si occupa anche del problema delle aziende termali.

SCALIA, *Relatore.* Non ho nulla in contrario alla richiesta avanzata dal sottosegretario. L'unica mia preoccupazione è che il provvedimento in discussione, che finora ha camminato sui due binari dell'Ente cinema e dell'Ente terme con tempi uguali, dopo lo stralcio proposto delle disposizioni relative al primo di tali enti, trovi la nostra Commissione propensa a lasciare indietro i problemi concernenti gli enti termali. Se però il Governo ritiene che non sussista questo pericolo, il mio parere è favorevole alla proposta di stralcio.

PRESIDENTE. La proposta di stralcio testé avanzata pone indubbiamente problemi di ordine procedurale e regolamentare dato che, mentre in genere lo stralcio investe singoli articoli di un progetto di legge nella loro interezza, nel caso di specie occorrerebbe stralciare tutte le disposizioni concernenti un determinato argomento operando all'interno di ogni singola norma. Tuttavia mi sembra che nulla osti a che la Commissione decida di stralciare la materia relativa alla soppressione dell'Ente cinema.

Pongo pertanto in votazione la proposta di stralciare dal disegno di legge n. 1845 tutte le disposizioni relative alla soppressione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, avvertendo che il disegno di legge risultante assumerà il n. 1845-*ter*, il titolo « Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC » e il seguente testo:

ART. 1.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla stessa data le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nel predetto ente sono assegnate in autonoma gestione fiduciaria, mediante procura, all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, secondo le indicazioni della tabella allegato *A*.

ART. 2.

Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al Comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, che provvede anche a sottoscrivere la procura di cui all'articolo precedente.

Gli organi amministrativi e di controllo dell'ente soppresso e delle società in esso inquadrate trasmettono al Comitato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ultimi bilanci approvati ed il conto della gestione fino alla data di soppressione dell'ente stesso.

Il Comitato cura che i bilanci ed i conti di gestione siano verificati da società di certificazione operanti in Italia da almeno cinque anni.

ART. 3.

Le partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1 sono collocate dall'IRI in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

ART. 4.

L'IRI promuove, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la fusione delle società Istituto Luce società per azioni e Italnoleggio cinematografico società per azioni in una unica società che, in aderenza alle finalità di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1971, n. 814, abbia come scopo:

*a*) curare la produzione e la diffusione di film a corto, medio e lungo metraggio a carattere didattico e di film destinati alla gioventù;

*b*) curare la produzione e la diffusione di film italiani e stranieri per ragazzi, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione, nonché la diffusione dei più significativi film della storia del cinema;

*c*) realizzare i documentari commissionati dalle amministrazioni dello Stato, nonché dagli enti pubblici, dagli enti sociali e dalle società a prevalente partecipazione statale;

*d*) favorire la sperimentazione di nuovi linguaggi e consentire inoltre la realizzazione di cortometraggi che non rientrino nelle categorie sopraindicate, garantendo la libertà di espressione;

*e*) agire sul mercato per la distribuzione di film capaci di elevare gradualmente il gusto del pubblico, svolgendo tutte le operazioni, anche inerenti agli impegni di produzione, necessarie alla acquisizione dei suddetti film;

*f*) curare la diffusione di film ad investimento culturale prodotti dall'Istituto Luce;

*g*) curare la diffusione all'estero dei film acquisiti in distribuzione o di altri per i quali si ritenga opportuno svolgere tale servizio;

*h*) curare la gestione di sale cinematografiche ed eventualmente l'acquisto, nell'ambito di una politica pubblica dell'esercizio che risponda a criteri di severa e rigorosa economicità aziendale.

Il Comitato di cui all'articolo 2, d'intesa con l'IRI, provvede, intervenuta l'autorizzazione ministeriale, alla stipulazione degli atti necessari alla fusione.

La società subentra in tutti i diritti e gli obblighi, anche previsti dalle leggi, dell'Istituto Luce società per azioni e dell'Italnoleggio cinematografico società per azioni ed assicura il coordinamento con gli organismi inseriti nell'ambito di attività del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 5.

Per la formulazione dei programmi di intervento della società di cui all'articolo precedente, che debbono essere idonei ad attuare gli indirizzi fissati in sede parlamentare e di governo e le direttive impartite dal Ministro delle partecipazioni statali, l'IRI acquisisce, tramite la società predetta, il parere di un organo collegiale, presieduto da un esperto nominato dal Ministro delle partecipazioni statali e composto:

da due membri nominati uno dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

da un membro nominato dalla Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

da sette esperti di cui: tre lavoratori dello spettacolo; un autore cinematografico; un attore e due critici cinematografici tutti designati dalle rispettive organizzazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 6.

L'IRI subentra all'Ente autonomo di gestione per il cinema agli effetti previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, articoli 3, 11, 12, 17, 27, 45, 46, 47, modificata dalla legge 21 giugno 1975, n. 287.

Costituita la società di cui all'articolo 4, il Comitato di cui all'articolo 2 e l'IRI provvedono a trasferire in proprietà, al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, il 50 per cento delle azioni della società Cinecittà-Italiana stabilimenti cinematografici società per azioni; il residuo 50 per cento è trasferito, dagli stessi organi, alla RAI Radiotelevisione Italiana società per azioni.

Il Comitato predetto e l'IRI provvedono altresì, anteriormente all'operazione di cui al comma precedente, alla incorporazione nella società Cinecittà-Italiana stabilimenti cinematografici società per azioni della società Luce servizi società per azioni in liquidazione.

ART. 7.

Il personale in servizio alla data della presente legge presso l'EAGC è trasferito, con salvezza del trattamento economico acquisito, alle società assegnate all'IRI ai sensi dell'articolo 1.

Al predetto personale si applica, dalla data del trasferimento, il contratto di diritto privato in vigore nella società cui è trasferito.

Il trasferimento è disposto, sentito l'Ente di gestione, dal Comitato di cui all'articolo 2.

ART. 8.

Il Comitato di cui all'articolo 2 provvede, non appena espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, e previo accertamento dello stato patrimoniale e reddituale delle società, a trasferire le relative partecipazioni azionarie in proprietà all'IRI al valore risultante dal predetto accertamento.

ART. 9 (*)

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 37 miliardi per provvedere al ripianamento delle perdite e al fabbisogno finanziario dell'Ente soppresso e delle società di cui all'articolo 1.

La somma di cui sopra è erogata al Comitato di cui all'articolo 2 entro il 31 gennaio 1978 a valere, quanto a lire 20 miliardi, sui fondi stanziati dall'articolo 29, sub III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'esercizio finanziario 1977 e, quanto alla differenza, sugli stessi fondi stanziati per gli esercizi finanziari successivi.

I programmi predisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, comprendono, per quanto riguarda l'IRI, gli interventi delle imprese di cui all'articolo 1.

ART. 10.

Sull'attuazione della presente legge il Ministro delle partecipazioni statali riferisce alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, entro il 31 dicembre 1978.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA ALLEGATO *A*

*Partecipazioni EAGC trasferite all'IRI*:

2) Cinecittà-Italiana Stabilimenti Cinematografici - S.p.A. - Via Tuscolana 1055 - Roma;

2) Istituto Luce - S.p.A. - Via Tuscolana, 1055 - Roma;

---

(*) La copertura finanziaria si riferisce anche alle disposizioni dell'originario disegno di legge n. 1845 non stralciate e relative all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT.

3) Italnoleggio Cinematografico - S.p.A. - Via di Villa Sacchetti, 21 - Roma;

4) Luce Servizi - S.p.A. - in liquidazione - Piazza Cinecittà, 11 - Roma.

(*La proposta è approvata*).

Comunico che, a seguito della delibera di stralcio testé adottata dalla Commissione, la parte residua del disegno di legge assume il n. 1845-*bis*, il titolo « Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT » ed il seguente nuovo testo:

ART. 1.

L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla stessa data le partecipazioni azionarie delle società inquadrate nel predetto ente sono assegnate in autonoma gestione fiduciaria, mediante procura, all'Ente partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera - EFIM secondo le indicazioni della tabella allegato *A*.

ART. 2.

Le operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a qualsiasi titolo all'ente soppresso sono affidate al Comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, che provvede a sottoscrivere la procura di cui all'articolo precedente.

Il Comitato, allorché decide nelle questioni di interesse dell'EFIM, viene integrato da un membro designato da questo ente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Gli organi amministrativi e di controllo dell'ente soppresso e delle società in esso inquadrate trasmettono al Comitato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ultimi bilanci approvati ed il conto della gestione fino alla data di soppressione dell'ente stesso.

Il Comitato cura che i bilanci ed i conti di gestione siano verificati da società di certificazione operanti in Italia da almeno cinque anni.

ART. 3.

Le partecipazioni azionarie di cui all'articolo 1 sono collocate dall'EFIM in una speciale gestione priva di personalità giuridica, contabilmente e finanziariamente separata.

ART. 4.

L'EFIM predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di intervento settoriale che evidenzi:

1) quali società o stabilimenti, estranei all'ambito di intervento proprio delle partecipazioni statali, debbano essere posti in liquidazione o ceduti a terzi;

2) quali società o stabilimenti debbano essere inquadrati nell'EFIM, ed in quale settore.

Il programma è sottoposto dal Ministro delle partecipazioni statali, udita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, al CIPI che, entro quarantacinque giorni, acquisito il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti in seno al CNEL, nonché delle Organizzazioni imprenditoriali delle aziende a prevalente partecipazione statale, lo trasmette, con proprio parere, al Consiglio dei ministri per l'approvazione.

I pareri della Commissione interregionale e delle Organizzazioni sindacali debbono essere espressi entro venti giorni dalla richiesta.

Il Consiglio dei ministri delibera sui programmi entro trenta giorni dalla ricezione degli stessi.

ART. 5.

Le procedure di cui agli articoli 61 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono svol-

te nei confronti dell'EFIM, sostituito per tale scopo all'EAGAT.

I programmi di cui all'articolo precedente tengono conto dei risultati delle predette procedure.

ART. 6.

Il personale in servizio alla data della presente legge presso l'EAGAT è trasferito, con salvezza del trattamento economico acquisito, alle società assegnate all'EFIM ai sensi dell'articolo 1.

Al predetto personale si applica, dalla data del trasferimento, il contratto di diritto privato in vigore nella società cui è trasferito.

Il trasferimento è disposto, sentito l'Ente di gestione, dal Comitato di cui all'articolo 2.

ART. 7.

Il Comitato di cui all'articolo 2 provvede, non appena espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e previo accertamento dello stato patrimoniale e reddituale delle società, a trasferire le relative partecipazioni azionarie in proprietà all'EFIM al valore risultante dal predetto accertamento.

ART. 8. (*)

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 37 miliardi per provvedere al ripianamento delle perdite e al fabbisogno finanziario dell'Ente soppresso e delle società di cui all'articolo 1.

La somma di cui sopra è erogata al Comitato di cui all'articolo 2 entro il 31 gennaio 1978 a valere, quanto a lire 20 miliardi, sui fondi stanziati dall'articolo 29, sub III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'esercizio finanziario 1977 e quanto alla differenza, sugli stessi fondi stanziati per gli esercizi finanziari successivi.

(*) La copertura finanziaria si riferisce anche alle disposizioni dell'originario disegno di legge n. 1845 stralciate e relative all'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC.

I programmi predisposti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, comprendono, per quanto riguarda l'EFIM, gli interventi delle imprese di cui all'articolo 1.

ART. 9.

Sull'attuazione della presente legge il Ministro delle partecipazioni statali riferisce alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, entro il 31 dicembre 1978.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

TABELLA ALLEGATO *A*

*Partecipazioni EAGAT trasferite all'EFIM*:

1) Terme di Acqui - S.p.A. - Acqui Terme (Alessandria);

2) Società Napoletana per le Terme di Agnano - S.p.A. - Agnano Terme (Napoli);

3) Terme di Casciana - S.p.A. - Casciana Terme (Pisa);

4) Terme di Castrocaro - S.p.A. - Castrocaro Terme (Forlì);

5) Terme di Chianciano - S.p.A. - Via Crescenzio, 48 - Roma;

6) Centro ittico tarantino campano - S.p.A. - Taranto;

7) Terme di Montecatini - S.p.A. - Via Margutta, 19 - Roma;

8) Terme di Recoaro - S.p.A. - Recoaro Terme (Vicenza);

9) Terme di Salice - S.p.A. - Salice Terme (Pavia);

10) Terme di Salsomaggiore - S.p.A. - Salsomaggiore (Parma);

11) Società azionaria lavorazione valorizzazione acque radioattive - S.A.L.V.A.R. - S.p.A. Merano (Bolzano);

12) Terme di Santa Cesarea - S.p.A. - Via Margutta, 19 - Roma;

13) Terme Sibarite - S.p.A. - Cassano Jonio (Cosenza);

14) Società Incremento Chianciano - S.p.A. - Via N. Porpora, 9 - Roma;

15) Società immobiliare nuove terme di Castellammare di Stabia - S.p.A. - Castellammare di Stabia (Napoli);

16) Società immobiliare civile « Adua » - S.p.A. - Biella (Vercelli);

17) Società per azioni immobiliare « Casa nostra » - S.p.A. in liquidazione - Vaglio di Chiavazza (Vercelli);

18) Società valorizzazione idroterapia radioattività Ischia-Lacco - VIRIL - S.p.A. - Via Veneto, 74 - Roma.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione delle disposizioni stralciate è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE AIARDI

**Seguito della discussione del disegno di legge: Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 (2028).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 ».

Il relatore, onorevole Mazzotta, ha chiesto di parlare per fare il punto sullo stato dei lavori e per integrare la relazione introduttiva.

MAZZOTTA, *Relatore*. Questo argomento è già stato affrontato dalla Commissione ed eravamo rimasti d'accordo nel riprenderlo dopo aver ascoltato una relazione del Governo sulla utilizzazione degli stanziamenti già disposti per Seveso. Credo, infatti, che un minimo di rendiconto provvisorio sull'attività svolta, soprattutto in materia di stanziamenti, sia utile per valutare l'opportunità di assegnare ulteriori contributi e, in particolare, per valutare la portata delle proposte di modificazione dell'articolato in discussione avanzate dalla regione Lombardia, d'intesa con le amministrazioni locali interessate e con il commissario straordinario nominato per la zona di Seveso. Mi riservo successivamente di integrare la mia relazione introduttiva.

CORÀ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella precedente seduta della Commissione erano state chieste alcune notizie in merito ai finanziamenti già autorizzati in favore delle zone colpite dalla contaminazione da diossina e alle relative erogazioni compiute dalle amministrazioni competenti. Si precisa al riguardo che la legge speciale a suo tempo adottata in favore di quelle zone dispose esclusivamente i seguenti finanziamenti: all'articolo 1 furono previsti 40 miliardi di lire quale contributo speciale a favore della regione Lombardia per la costituzione di un fondo regionale a gestione autonoma e fuori bilancio; all'articolo 11, invece, furono previsti 400 milioni di lire a favore del Ministero della sanità per l'istituzione di una sezione distaccata dell'Istituto superiore di sanità presso la regione Lombardia. Mentre la somma di 400 milioni di lire risulta totalmente impegnata e quasi interamente erogata (i residui di cassa ammontano a poco più di 11 milioni di lire), la somma di 40 miliardi è stata intera-

mente erogata nello stesso anno 1976 alla regione interessata, direttamente competente alla gestione di tale somma.

Quanto, poi, alle provvidenze di carattere contributivo e previdenziale previste dalla citata normativa (articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8), l'onere, posto a carico del bilancio dello Stato e da rimborsare all'INPS ed alle altre gestioni interessate a decorrere dal 1978, è, a quanto è dato conoscere, valutato complessivamente in lire 4.300 milioni sulla base dei rendiconti fatti pervenire dalle gestioni interessate ed aggiornati fino alla data del 31 marzo 1978.

Dei 40 miliardi costituenti il fondo speciale, ne sono stati impegnati 38 – i pagamenti, in particolare, ammontano a 25 miliardi di lire – mentre resta una disponibilità di 2 miliardi. È noto, inoltre, che il programma della regione prevede una spesa di 121 miliardi di lire, cui lo Stato dovrebbe contribuire con circa 110 miliardi. Si tratta, pertanto, di dare corpo a questa seconda parte dell'intervento dello Stato, secondo quanto appunto dispone il disegno di legge in discussione, che si raccomanda alla sollecita approvazione della Commissione.

MAZZOTTA, *Relatore*. Anch'io desidero sollecitare l'approvazione di questo ulteriore contributo, tenendo conto del fatto che, anche a prescindere da questa disponibilità finanziaria aggiuntiva, la regione e il commissario di Governo stanno provvedendo agli interventi necessari. È da tenere presente, però, che, sulla base dell'esperienza effettuata, si è appalesata la necessità di rendere il testo in discussione più adeguato con l'introduzione di alcuni emendamenti. Mi sembra, in particolare, che debba essere modificato l'articolo 1 per quanto attiene alla perimetrazione, facendo sì che l'autorità regionale, sentite le amministrazioni comunali e d'intesa con il commissario di Governo, sia messa in grado di destinare le somme assegnate anche a quei comuni che sono compresi nelle leggi regionali. Occorre, in altri termini, non fare riferimento soltanto ai comuni indicati dalla legge nazionale.

Le amministrazioni locali hanno anche richiesto una modificazione dell'articolo 2, che consenta uno snellimento delle procedure di erogazione. L'articolo 2 prevede infatti che le erogazioni possano essere effettuate solo a seguito di un parere espresso dalla commissione istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1976: una procedura, questa, che appare alquanto farraginosa e tale da incidere negativamente sull'efficienza dell'intero meccanismo. Le stesse amministrazioni locali interessate hanno inoltre suggerito una modificazione della parte relativa al trattamento del personale statale o di altri enti pubblici che presta servizio presso l'ufficio speciale di Seveso.

Chiedo quindi alla Commissione di approvare questa ulteriore assegnazione di fondi, accogliendo le modificazioni suggerite dalle autorità locali, di cui preannuncio la formalizzazione in appositi emendamenti. Si tratta di modifiche che non credo possano creare questioni di natura giuridico-costituzionale per quanto attiene i rapporti fra potere centrale e potere locale. Questo è il mio parere, ma vorrei essere confortato al riguardo dal voto della Commissione. Concludo sottolineando ancora una volta l'opportunità di riconoscere la validità delle proposte operative suggerite da chi, concretamente svolgendo queste funzioni, è in grado meglio di chiunque altro di valutare le reali esigenze di quelle popolazioni e l'idoneità di tempestivi interventi in loro favore.

RIGA GRAZIA. Ritengo che le notizie fornite dal Governo circa gli stanziamenti e la loro utilizzazione possano costituire un'utile base di partenza per la nostra discussione, per poter poi pervenire all'approvazione di questo disegno di legge, tenuto conto delle questioni che tutta la vicenda di Seveso ha sollevato e – non riprenderò ora quanto già detto in precedenza – della necessità di concentrare al massimo gli sforzi. È di oggi la notizia, apparsa su *Il Corriere della sera*, che in un convegno medico internazionale il famoso inceneritore è stato il principale accusato per i rischi che esso comporta di

un possibile peggioramento della situazione.

Per quanto riguarda l'auspicato sforzo di concentrazione degli interventi, sarebbe forse opportuno verificare quanto realmente è stato fatto in materia di decontaminazione, che costituisce l'intervento più importante da operare in quelle zone. Ritengo comunque che questo tipo di intervento debba essere il più possibile accelerato, tenuto conto dei risultati delle ricerche e degli studi che sono stati compiuti, sulla base dei quali, evidentemente, il Comitato tecnico scientifico che è stato insediato dovrebbe accelerare al massimo i suoi lavori, dando indicazioni positive su quanto è necessario fare.

Circa l'esigenza di concentrare gli interventi, mi sembra che, almeno in questa prima fase, non sia opportuno ampliare il perimetro della zona. Probabilmente è infatti più necessario concentrare l'attenzione sulla zona già individuata, che è quella più direttamente colpita da questi tragici eventi, che non rischiare di disperdere l'efficacia degli interventi con iniziative cosiddette « a pioggia », per usare un termine generalmente impiegato nelle questioni finanziarie, ma che potrebbe caratterizzare anche un certo tipo d'interventi in questa materia.

Siamo perfettamente d'accordo sulla seconda delle modificazioni preannunciate dal relatore, concernente l'articolo 2. Riteniamo infatti che un rendiconto debba essere effettuato, anche se occorre accelerare al massimo l'*iter* delle erogazioni. Pretendiamo, cioè, che al parere del Comitato tecnico scientifico sulle cose da fare, si accompagni la presentazione di un rendiconto analitico, da parte della regione, al Parlamento, in modo che questo, allorché deve decidere in merito a successive erogazioni, conosca l'utilizzo delle somme che è stato fatto nel semestre precedente e si possano così evitare ulteriori immobilizzi.

Un'altra modifica che ci permettiamo di proporre riguarda la decorrenza degli interventi. Rifacendoci a quello che è lo stato dei programmi della regione in materia di interventi sul suolo (decontaminazione, ecc.) e considerati i tempi reali, proponiamo di far slittare di un anno l'erogazione dei fondi in questione.

Sulla base di queste considerazioni, riteniamo si possa procedere alla sollecita approvazione del disegno di legge.

BASSI. Il gruppo democratico cristiano concorda con gli emendamenti preannunciati dall'onorevole relatore.

MAZZOTTA, *Relatore*. Ringrazio la onorevole Grazia Riga per il suo intervento. Desidero precisare che i suggerimenti avanzati dagli enti locali interessati al fine di un allargamento della fascia dei comuni beneficiari non indulgono ad intenti dispersivi rispetto alla necessaria compattezza dell'intervento, ma tengono conto della sopravvenienza di fatti non conosciuti allorché fu varata la legge nazionale. Rilevazioni tecniche e sanitarie hanno purtroppo accertato, successivamente a quel provvedimento, che il fenomeno della diossina era andato al di là dei comuni inizialmente previsti. Purtroppo la diossina non tiene conto dei limiti di legge.

RIGA GRAZIA. Sono i provvedimenti che debbono tener conto della diossina!

MAZZOTTA, *Relatore*. Ci si è così trovati in una situazione di particolare imbarazzo in quanto le possibilità d'intervento erano limitate ai comuni individuati in precedenza, mentre le zone di cui si accertava la contaminazione andavano man mano ampliandosi. L'intervento è stato realizzato dalla regione Lombardia e coordinato dal Commissario straordinario, ma molto spesso con mezzi e disponibilità offerti dai comuni interessati. Esiste, quindi, la necessità di una sistemazione dei rapporti finanziari assunti dai comuni. La regione ha preso atto di questa situazione con normative proprie ed ha ampliato il numero dei comuni beneficiari sulla base delle rilevazioni tecniche che fissavano i limiti di tollerabilità, indicando quegli enti locali nel cui territorio tali limiti erano superati.

Con l'emendamento da me preannunciato si propone quindi che la legge na-

zionale prenda atto di una situazione di fatto diversa da quella che era stata precedentemente affrontata, tenendo conto dei dibattiti avvenuti a livello regionale, delle verifiche e degli accertamenti effettuati, per arrivare all'ampliamento dei comuni destinatari di questo intervento.

Per quanto riguarda la seconda osservazione della onorevole Riga, credo opportuno che il Governo solleciti la regione Lombardia a rispettare gli impegni già stabiliti con la legge precedente e a fornire in tempi brevissimi la debita documentazione dell'*iter* complessivo dei provvedimenti portati avanti. Ritengo che la regione possa addurre giustificazioni per i ritardi riscontrati; io stesso nei giorni scorsi ho interpellato il commissario di Governo per sapere esattamente come stanno le cose. Il commissario sta predisponendo tutto il materiale per un rendiconto e per un'illustrazione chiara e precisa degli interventi finora eseguiti.

Va ricordato che, con l'arrivo del commissario straordinario di Governo, il coordinamento degli interventi è migliorato, e così pure, come si evince da comunicazioni fatte dai sindaci e dai rappresentanti dei gruppi politici dei comuni interessati, l'efficacia degli interventi è aumentata; inoltre il commissario sta facendo un esame attento della qualità e delle caratteristiche degli interventi precedentemente fatti. Credo inoltre che la regione Lombardia abbia intenzione di far fronte entro breve tempo agli obblighi formali che la legge le ha imposto.

Pertanto prego la Commissione di voler approvare questo ulteriore stanziamento di fondi con le modificazioni suggerite dalle autorità competenti e dagli enti locali, che si tradurranno negli emendamenti da me preannunciati.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dall'onorevole Grazia Riga, devo dire che esso potrebbe consentire di evitare i residui passivi; mi riservo tuttavia di approfondire la questione da un punto di vista tecnico, anche perché – ripeto – vi sono già stati interventi sulla base di impegni di spesa assunti dai comuni interessati, per cui l'erogazione prevista per l'anno 1977 dovrebbe servire a soddisfare queste esigenze. Vi è quindi una necessità obiettiva di mantenere la validità degli stanziamenti anche per il 1977, fermo restando che, qualora si verifichino dei residui, questi possano essere trasportati all'anno successivo. Non vorrei, infatti, che in questo modo creassimo difficoltà operative a chi deve intervenire, impedendogli di disporre delle immediate disponibilità finanziarie derivanti da questa ulteriore assegnazione.

Si tratta di una mia preoccupazione che credo possa essere condivisa da tutti i gruppi, perché penso che ognuno di noi stia cercando di fare il possibile per andare incontro alle necessità delle zone colpite dalla catastrofe dell'ICMESA. Del resto, penso che se un problema come quello sollevato dalla collega Riga, fosse stato presente agli organi regionali, questi certamente lo avrebbero fatto oggetto di una segnalazione nei nostri confronti.

RIGA GRAZIA. Vorrei chiarire brevemente i motivi di preoccupazione del gruppo comunista. Chiedo scusa ai colleghi se mi rifaccio all'esperienza della mia regione: in Calabria non abbiamo la diossina, però purtroppo abbiamo avuto alluvioni, frane e terremoti e sappiamo benissimo quali siano le pressioni – del resto legittime – degli enti locali in occasione di episodi di questo genere. Vi è cioè il tentativo – giustificato – da parte di tutti gli enti locali di rientrare nell'ambito delle previsioni di un decreto-legge o di una legge speciale. Si ha così il risultato che i fondi disponibili, che dovrebbero essere utilizzati per affrontare le reali necessità, si disperdono in mille rivoli. Non metto in dubbio che, sulla base di rilevamenti tecnico-scientifici, si siano prodotti fatti analoghi in altri comuni, però bisogna tener conto che questo disegno di legge è stato presentato il 31 gennaio 1978, cioè in tempi piuttosto ravvicinati e che non sappiamo fin dove possano arrivare gli effetti della diossina,

anche perché adesso si parla di venti o di altri fattori atmosferici che possono ancor oggi diffondere l'inquinamento.

MAZZOTTA, *Relatore*. Vi è però una legge regionale che stabilisce i limiti territoriali dell'intervento.

RIGA GRAZIA. Noi però dobbiamo tener conto di quanto disposto dalla legge nazionale, lasciando alla regione la possibilità di intervenire con contributi a vantaggio degli altri comuni nel cui territorio possono essersi verificati episodi di contaminazione. Diciamo tutto ciò nell'intento di utilizzare al massimo i fondi disponibili. Mi preme altresì sottolineare che mi preoccupa l'osservazione dell'onorevole relatore a proposito dell'accelerazione degli interventi che si è avuta con l'arrivo del commissario straordinario di Governo. Dico questo perché nessuno più di noi comunisti difende l'autonomia regionale, nessuno più di noi è disponibile ad accettare suggerimenti e proposte che possono venire dagli enti locali, però mi pare che la sua osservazione sia in contrasto...

MAZZOTTA, *Relatore*. È il commissario straordinario a sollecitare interventi negli altri comuni.

RIGA GRAZIA. Mi pare tuttavia che tutto ciò sia in contrasto con quanto il relatore diceva poco fa. Per quanto riguarda la questione dello slittamento della decorrenza degli stanziamenti, penso che si possa anche procedere ad un accertamento di carattere tecnico, però credo che l'elencazione delle somme nei rendiconti semestrali, sulla base delle spese già effettuate, dovrebbe aiutarci a superare gli impedimenti di carattere tecnico.

Vorrei aggiungere un'ultima osservazione a proposito dell'emendamento sul trattamento del personale, preannunciato dal relatore, che, a mio avviso, favorirebbe, se accettato, un'ulteriore dilapidazione di fondi; è vero infatti che una parte del personale è stato inviato *ad hoc* presso l'ufficio speciale di Seveso, ma è anche vero che questo personale dipende da altre amministrazioni pubbliche e pertanto già percepisce uno stipendio. Se questo personale fa del lavoro straordinario, dovrà essere pagato secondo quanto previsto dal proprio contratto di lavoro, ma non mi sembra che si possano impegnare a tal fine somme destinate a fronteggiare la catastrofe di Seveso. Anche in questa circostanza l'esperienza non ci permetterebbe di votare a favore di un siffatto emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAZZOTTA, *Relatore*. Non ho altro da aggiungere.

CORÀ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Al di là di ciò che è emerso nel corso della discussione, mi pare che si debba innanzitutto dare atto della solerzia con cui Stato e regione hanno sostanzialmente fatto fronte agli impegni che si sono resi necessari. Mi pare che ciò emerga chiarissimamente anche dalle cifre che sono state ricordate. Pertanto, se si desidera un sistema di rendiconto e di conoscenza analitica delle operazioni e degli interventi realizzati dalla regione, possiamo tentare di introdurre alcune modifiche che migliorino sotto questo aspetto i meccanismi vigenti.

Mi sembra oltremodo giusta l'osservazione del relatore Mazzotta sull'esigenza di allargare la zona d'intervento. Del resto, credo che la regione abbia già deliberato, in tempi ormai lontani, un'estensione ben più vasta di quella prevista dal disegno di legge in discussione, ampliando la possibilità d'intervento a otto comuni invece di quattro. È però assolutamente necessario arrivare ad una omogeneità d'interventi in questa zona in cui, sulla base di comprovati elementi, si è ritenuta necessaria l'opera di decontaminazione da parte della regione. Sono quindi sostanzialmente d'accordo sull'allargamento di questa fascia d'intervento

e sulla necessità di un rendiconto semestrale, e mi riservo di esprimere il mio parere sui singoli emendamenti preannunciati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È assegnato alla regione Lombardia un ulteriore contributo speciale di lire 75 miliardi che si aggiunge a quello disposto con l'articolo 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Il contributo di cui al comma precedente affluirà al fondo di cui all'articolo 2 dello stesso decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688, in ragione di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1979.

Con la somma anzidetta la regione provvederà, nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 615, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, al prosieguo e completamento, con finalità di riattivazione delle attività civili ed economiche, degli interventi previsti dall'articolo 1 – secondo comma – del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Il relatore, onorevole Mazzotta, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente*:

È assegnato alla regione Lombardia un ulteriore contributo speciale di lire 75 miliardi che si aggiunge a quello disposto con l'articolo 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Il contributo di cui al comma precedente affluirà al fondo di cui all'articolo 2 dello stesso decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688, in ragione di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1979.

Con le somme anzidette la regione provvederà, nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 615, dei comuni indicati dai programmi di intervento approvati dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 17 gennaio 1977, n. 2, nonché degli altri individuati per situazioni emergenti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera *i*), della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, al prosieguo e completamento, con finalità di riattivazione delle attività civili ed economiche, degli interventi previsti dall'articolo 1 – secondo comma – del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che nell'emendamento proposto dal relatore, conformemente al suggerimento delle autorità locali interessate, si fa riferimento alla lettera *i*) della legge regionale 17 giugno 1977, n. 27. Temo che con questo riferimento si finirebbe per acconsentire ad una proroga della concessione del contributo nel caso di ulteriori individuazioni di situazioni emergenti. È passato ormai un periodo di tempo sufficiente per accertare tutto quello che c'era da accertare, ed io credo che così sia stato. Per queste ragioni, sarebbe forse necessario eliminare questo riferimento alla lettera *i*) di quella legge regionale.

CORÀ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In merito all'articolo 2, devo precisare che l'erogazione di questo finanziamento va a completare un programma ar-

ticolato in 5 punti: bonifica, sanità veterinaria, assistenza, strutture civili, economia. Di queste voci, quella che ancora attende un finanziamento è la prima; si tratta di una somma di 46 miliardi e mezzo di lire. Ritengo pertanto che potrebbe essere conservato il testo originario del disegno di legge.

PRESIDENTE. Io direi che « dovrebbe » essere conservato.

RIGA GRAZIA. Faccio mie le considerazioni esposte dall'onorevole presidente. Da una prima lettura degli emendamenti, le preoccupazioni da me espresse in sede di discussione sulle linee generali risultano confermate. Tra l'altro, per quanto riguarda l'articolo 1, la legge regionale n. 27 del 1977 è richiamata dall'emendamento del relatore per consentire il prosieguo e il completamento di attività civili ed economiche, il che significa dare dei soldi ai bottegai, a chi si aggiusta la casa, eccetera, disattendendo completamente quei compiti prioritari verso i quali occorrerebbe invece concentrare il massimo sforzo.

MAZZOTTA, *Relatore*. È fuori discussione che possono esservi preoccupazioni circa l'estensione del provvedimento, perché tutti conosciamo quanto spesso è avvenuto in questo genere di vicende. Devo tuttavia ricordare che vi sono state alcune situazioni in cui si è dovuto effettivamente intervenire al di fuori dell'ambito territoriale dei comuni in precedenza elencati. Nel comune di Nova Milanese, ad esempio, non si è data una sovvenzione ai bottegai, ma si è dovuto provvedere al rifacimento delle strutture interne di una scuola e alla sistemazione di alcuni edifici. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Grazia Riga, richiamate anche dal nostro presidente, devo dire che l'emendamento in discussione riguarda le situazioni già emergenti e non le situazioni che potranno risultare emergenti, perché se così fosse si rischierebbe effettivamente di disperdere l'intervento pubblico.

PRESIDENTE. Ma nell'emendamento è scritto « individuati » e non « già individuati ». Ci si riferisce quindi ad una generalità di comuni in maniera assolutamente indeterminata.

MAZZOTTA, *Relatore*. Si tratta comunque di comuni individuati per situazioni emergenti.

PRESIDENTE. Bisognerebbe per lo meno aggiungere la parola « già », per evitare che in futuro sorgano altre richieste.

MAZZOTTA, *Relatore*. Sono d'accordo.

BASSI. Si potrebbe ancor meglio precisare il concetto con le parole « individuati ai sensi del secondo comma ».

PRESIDENTE. In questo modo potremmo eliminare le parole « per situazioni emergenti » e la frase risulterebbe così formulata: « nonché degli altri già individuati ai sensi ... ».

RIGA GRAZIA. Il gruppo comunista non è d'accordo neanche con questa impostazione, perché siamo preoccupati dei rischi di un'estensione ulteriore della perimetrazione. Riteniamo che si possa intervenire su fatti emergenti, al di fuori dell'ambito del perimetro stabilito dalla precedente legge in modo diverso e con mezzi diversi. Il problema del rifacimento di una scuola, ad esempio, può essere affrontato nell'ambito di un piano di costruzioni di edifici scolastici. Riconfermiamo quindi la posizione contraria del gruppo comunista ribadendo che, essendovi una zona della Lombardia colpita dal terribile dramma dell'inquinamento da diossina, non possiamo permettere che tutti gli interventi per fronteggiare i problemi di quella determinata zona siano dispersi in altre zone, nelle quali, ripeto, si può intervenire all'occorrenza con altri strumenti. Non pensiamo che si debba andare al di là di quelli che sono i limiti stabiliti da una legge nazionale e, poiché riteniamo che bisogna intervenire seriamente

per affrontare gli aspetti più drammatici ed evitando rovinose dispersioni, dichiariamo che voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei farle presente che il rifacimento di immobili destinati ad uso pubblico violerebbe il principio secondo cui per le calamità riconosciute di carattere nazionale l'onere grava interamen ed esclusivamente sullo Stato, che deve provvedervi con particolari stanziamenti, diversi da quelli cui è normalmente tenuto per fronteggiare tutte le esigenze di carattere nazionale. Se non si accettasse quest'interpretazione provocheremmo alla regione Lombardia un danno che essa non ha alcun dovere di subire, poiché, ripeto, si tratta di una calamità di carattere nazionale. Dobbiamo inoltre ricordare che la regione è sostanzialmente, se non un organo, certamente una parte dello Stato; per cui non possiamo danneggiarla facendole assumere gli oneri di danni che devono invece ricadere sulla intera collettività nazionale. Vorrei perciò che i colleghi comunisti riflettessero per un attimo su questo delicato problema.

RIGA GRAZIA. Prima di rileggere il testo dell'emendamento, così come risulterebbe formulato a seguito delle modifiche suggerite dal presidente, vorrei ancora una volta dire molto chiaramente che in situazioni di questo genere gli ampliamenti degli ambiti territoriali degli interventi sono sempre il frutto – lo ripeto e lo ribadisco – non di necessità vere, reali, ma di necessità che, pur potendo apparire tali, in realtà sottendono altri scopi. Vi è certamente il dato di fatto che ci troviamo di fronte ad una legge regionale, e che l'onorevole presidente ha proposto l'inserimento delle parole « già individuati », con lo scopo di eliminare la possibilità di dispersione di somme. Pur con tutti i nostri dubbi e ferme restando le nostre raccomandazioni e le nostre perplessità sulle conseguenze di un'eventuale estensione delle provvidenze agli altri dieci comuni, raccomandiamo che tale estensione sia subordinata alle risultanze di una rilevazione tecnico-scientifica sui relativi territori e dichiariamo che ci asterremo dalla votazione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Mazzotta, ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento interamente sostitutivo di cui ho dato precedentemente lettura:

*All'ultimo comma, sostituire le parole*: individuati per situazioni emergenti, *con le parole*: già individuati.

MAZZOTTA, *Relatore.* Rinuncio allo svolgimento.

CORÀ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Accetto il subemendamento e l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore integralmente sostitutivo dell'articolo 1, accettato dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Per gli interventi di decontaminazione del territorio inquinato e per quelli di controllo clinico e di indagine epidemiologica nei confronti della popolazione il contributo sarà erogato, in rate semestrali anticipate, in seguito al parere tecnico-scientifico che sarà espresso dalla Commissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1976 sulle indicazioni fornite dalla regione Lombardia, tenendo conto dei programmi approvati con legge della regione

stessa, riguardo alle operazioni da effettuare, agli organismi cui le stesse saranno affidate, nonché alle relative spese da sostenere nel semestre cui si fa riferimento.

Il relatore, onorevole Mazzotta, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente*:

ART. 2.

Per gli interventi di decontaminazione del territorio inquinato e per quelli di controllo clinico e di indagine epidemiologica nei confronti della popolazione il contributo sarà erogato in rate semestrali anticipate.

La regione Lombardia è tenuta a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, per il successivo inoltro al Parlamento, un rendiconto analitico delle spese effettuate nel semestre precedente anche in esecuzione dei programmi approvati con legge della regione stessa.

Al rendiconto semestrale di cui al comma precedente è allegato il parere tecnico-scientifico della Commissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1976 in ordine alla esecuzione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

Il rendiconto relativo al contributo per l'anno 1977 sarà allegato a quello concernente il primo semestre del 1978.

MAZZOTTA, *Relatore*. Rinuncio allo svolgimento.

CORÀ, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore di cui ho dato lettura, integralmente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, secondo comma, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, quale risulta dalla legge di conversione 8 ottobre 1976, n. 688, le somme eventualmente corrisposte alla regione Lombardia dalla società per azioni ICMESA, Industrie chimiche Meda, a qualunque titolo, sono utilizzate dalla regione stessa per gli interventi previsti dal precedente articolo 1.

Tali somme vanno considerate in diminuzione del contributo speciale di cui allo stesso articolo 1 con imputazione, a decorrere sull'ultima quota di esso ed, eventualmente, ove superiori, su quelle precedenti.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le somme erogate in applicazione della presente legge si intendono a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Nei limiti delle somme anticipate la regione è surrogata ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.

Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Mazzotta, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente*:

ART. 4-*bis*.

Al personale statale o di altri enti pubblici che presti servizio presso l'Ufficio

speciale di Seveso, qualora siano corrisposti dalla Regione particolari indennità a titolo di rimborso spese e di funzione, non compete l'indennità di missione.

Sono abrogate le parole « limitatamente al periodo di attivazione dell'Ufficio stesso » al IV comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 688.

MAZZOTTA, *Relatore*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'ultimo articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, nella misura, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 25 miliardi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Assegnazione di un ulteriore contributo speciale alla regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976 » (2028):

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alici, Bartolini, Bassi, Bernini, Bodrato, Carandini, Danesi, Gambolato, Gargano Mario, La Loggia, Lombardo Antonino, Macciotta, Manfredi Manfredo, Margheri, Mazzotta, Molè, Orsini Bruno, Orsini Gianfranco, Riga Grazia, Scalia, Sicolo, Spataro, Sposetti, Squeri, Tamini, Zavagnin.

**La seduta termina alle 13,25.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO